



438/2024

Sent. n.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL LAZIO

In composizione monocratica, nella persona del Consigliere
Pasquale FAVA, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. **80056** del registro di Segreteria,
proposto da **XX**, nato a OMISSIS (OMISSIS), il
OMISSIS (C.F. OMISSIS), residente in OMISSIS alla
OMISSIS ed elettivamente domiciliato in
Roma, Via Alessandria n. 174, presso lo studio dell'Avv. Claudio
Gatta (CF: GTTCLD78M28H501L) che lo rappresenta e difende
giusta procura in atti e che dichiara di voler ricevere le
comunicazioni di rito all'indirizzo di posta elettronica certificata:
claudiogatta@ordineavvocatiroma.org, o al seguente numero di
fax: 06/44119149

contro

l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (CF: 80078750587),
con sede in Roma, via Ciriaco il Grande n. 21, in persona del
Presidente pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura
in atti.

Visto il decreto presidenziale del 4 luglio 2023, n. 860 di
assegnazione del giudizio al Cons. Pasquale Fava.

In caso di
diffusione,
omettere le
generalità e gli
altri dati
identificativi
dell'interessato,
ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03

Esaminati tutti gli atti del processo.

Nessuno è comparso all'udienza pubblica del 18 settembre 2024.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con il ricorso in epigrafe il ricorrente, con atto di riassunzione all'esito del provvedimento declinatorio della giurisdizione emesso dal Tribunale del Lavoro, titolare di trattamento pensionistico in qualità di ex dipendente dell'ANAS, ha impugnato il decreto n. RMM103202101517 di conferimento di pensione contestando la erroneità dei criteri a base della determinazione del trattamento attribuito.

Ha quindi concluso affinché questo Giudice voglia: *“annullare la Determinazione n. RMM103202101517 di conferimento della pensione anticipata a favore del sig. Xx notificata con nota 7004.28/12/2021.0469903 in data 28 dicembre 202 e dei provvedimenti meglio descritti in epigrafe ivi contenuti, nonché di ogni ulteriore atto e/o provvedimento ad essi connesso, anche se sconosciuto e, per l'effetto, condannare l'INPS a riformulare correttamente il medesimo provvedimento di liquidazione della pensione, modificando le basi del calcolo con conseguente nuovo calcolo degli importi dovuti e relativo pagamento anche eventualmente degli arretrati maturati nelle more ed in relazione alle rate da scadere.”*.

2. Nessuno è comparso all'udienza pubblica del 18 settembre 2024.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Non risulta in atti la prova della notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza alla parte resistente da parte del ricorrente, pur ritualmente destinatario del provvedimento di fissazione di udienza comunicato a cura della Segreteria al domicilio digitale indicato in ricorso in data 19 febbraio 2024.

Atteso quanto sopra, deve essere dichiarata l'estinzione immediata del processo.

I principi di oralità, concentrazione ed immediatezza che caratterizzano il rito del lavoro, applicabile anche a quello pensionistico pubblico, impongono, in caso di mancata comparizione delle parti nella prima udienza, la cancellazione della causa dal ruolo e l'estinzione immediata del processo (art. 24 e 111 Cost.; art. 181 e 309 c.p.c. cui deve essere data un'interpretazione costituzionalmente orientata che tenga conto dei principi di ragionevole durata del processo ed efficienza processuale).

2. Spese compensate.

P.Q.M.

La Corte dei conti, sezione giurisdizionale dichiara l'estinzione del giudizio e compensa le spese.

Così deciso nella camera di consiglio del 18 settembre 2024.

Il Giudice

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 19.09.2024
per il Dirigente

Cons. Pasquale Fava

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA



ALESSANDRO VINICOLA
CORTE DEI CONTI
19.09.2024 16:04:08
GMT+02:00

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 dispone che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 dell'art. 52.

Il Giudice Unico
Cons. Pasquale Fava

In caso di
diffusione,
omettere le
generalità e gli
altri dati
identificativi
dell'interessato,
ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03

In esecuzione del provvedimento del Giudice Unico ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente.